

Essere o non essere: l'incertezza del collezionista

Il mercato dell'arte sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel panorama economico globale, sia come forma di investimento che come espressione culturale

Di **Paolo Garfagnini**
Avvocato

Pubblicato il 5 aprile 2025

Il mercato dell'arte sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel panorama economico globale, sia come forma di investimento che come espressione culturale. Questo crescente interesse ha provocato un'attenzione maggiore anche da parte delle autorità fiscali, con il risultato che la tassazione delle transazioni artistiche è diventata un tema cruciale. Recenti sentenze hanno ulteriormente chiarito le differenze tra i diversi soggetti che operano in questo settore – mercanti d'arte, collezionisti puri e collezionisti-investitori – e le rispettive implicazioni fiscali.

L'incertezza, però, permane e può costare cara se consideriamo l'entità economica di alcune transazioni di opere d'arte e le ingenti sanzioni a fronte di un'omessa dichiarazione e pagamento d'imposta, ove dovuta.

Sommario

Fiscalità dell'arte

Effetti fiscali derivanti dalle diverse qualificazioni

Collezionista puro o no: il caso Monet

Mercante d'arte o collezionista investitore

Conclusioni

Giornale di Diritto Amministrativo, Direzione scientifica: Cassese Sabino, Ed. IPSOA, Periodico. Tratta tutta la complessa materia con autorevoli commenti a norme, giurisprudenza e documenti che offrono una panoramica completa delle novità nell'ambito del diritto pubblico sia a livello nazionale che comunitario.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

1. Fiscalità dell'arte

Pare opportuno fare un breve richiamo alle imposte in gioco e al ruolo della giurisprudenza.

A fronte di una serie di norme che sono di certa applicazione nelle transazioni o comunque in riferimento alle opere d'arte, tutt'oggi, sussiste una zona d'ombra.

Con recenti sentenze (**Cass. Civ., Sez. tributaria, Ordinanza 3/12/2024, n. 30895**; **Ordinanza Sez. 5 del 08/03/2023, n. 6874**; **Cass., Sez. 5, Ordinanze 16/1/2024, n. 1603 e n. 1610**), la Corte di Cassazione ha innanzitutto preso atto che il **Testo Unico delle Imposte sui Redditi**, allo stato, non prevede una normativa specifica sulla tassazione delle compravendite di opere d'arte effettuate dai privati e del ruolo fondamentale che quest'ultima assume quando è chiamata a decidere i conflitti tra operatori nel mercato dell'arte e Agenzia delle Entrate.

La giurisprudenza italiana distingue chiaramente tra tre categorie di operatori nel mercato dell'arte, ognuna delle quali è soggetta a regimi fiscali differenti:

A. Mercante d'arte

Si tratta di colui che esercita professionalmente e abitualmente il commercio di opere d'arte, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, con il fine ultimo di trarre profitto dall'incremento del valore delle medesime opere. Questi soggetti svolgono un'attività imprenditoriale e professionale, vendendo opere d'arte con continuità e a scopo di lucro. Essendo equiparati a imprenditori commerciali, sono soggetti all'imposizione fiscale sul reddito d'impresa (Irpef o Ires), all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle transazioni e, ove ne ricorrano i presupposti, all'**imposta sulle attività produttive** (IRAP). Nel caso dei mercanti d'arte, quindi, la continuità e la professionalità dell'attività sono gli elementi chiave per l'inquadramento fiscale.

B. Collezionista puro

È colui che acquista opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera senza l'intento di rivenderla per generare una plusvalenza. Il suo interesse è rivolto non tanto al valore economico della res, quanto a quello estetico-culturale, al piacere di possedere l'opera, all'interesse per l'arte e alla conoscenza degli artisti. I collezionisti che acquistano opere d'arte esclusivamente per il proprio piacere personale e senza finalità speculative non sono soggetti a tassazione sui redditi derivanti da eventuali vendite. L'elemento determinante per individuare i collezionisti puri è il principio di occasionalità: la vendita di un'opera d'arte è considerata un fatto occasionale, non soggetto a imposizione, purché non emerga un chiaro intento speculativo.

C. Collezionista-investitore

Questa categoria intermedia comprende coloro che acquistano opere con l'intento di conservarle nel tempo per poi rivenderle a fini speculativi. A differenza dei collezionisti puri, i proventi derivanti dalla vendita delle opere sono soggetti a tassazione come redditi diversi. L'elemento distintivo del collezionista-investitore è la finalità speculativa: la volontà di ottenere un profitto dalla vendita delle opere.

2. Effetti fiscali derivanti dalle diverse qualificazioni

Mercante d'arte: soggetto a redditi d'impresa ex artt. 55 ss. TUIR, IVA sulle transazioni (**art. 4 del D.P.R. 633/1972**) e all'IRAP, ove sussistano i presupposti.

Speculatore occasionale: genera redditi diversi di cui all'**art. 67, c. 1, lett. i) TUIR**, ma non è soggetto né a IVA né a IRAP.

Collezionista puro: non è soggetto ad alcuna imposizione.

L'attuale normativa IVA prevede un'aliquota ridotta del 10% per le importazioni di oggetti d'arte e per le cessioni di opere d'arte sul mercato primario. Con mercato primario si intende la prima vendita di un'opera direttamente dall'artista o dalla galleria che lo rappresenta, distinta dal mercato secondario, in cui vengono rivendute opere già passate di mano almeno una volta. In quest'ultimo caso si applica un'aliquota del 22%, con la parziale agevolazione della base imponibile sul margine realizzato dall'intermediario, ove applicabile.

Le imposte finora richiamate non sono le uniche che possono interessare il mondo dell'arte.

Può trovare, infatti, applicazione l'**art. 67 del TUIR** in merito ai "redditi diversi" in altre ipotesi e cioè quando l'opera d'arte viene "sfruttata" economicamente mediante assunzione di obblighi di fare non fare e permettere dietro corrispettivo.

Per gli immobili dobbiamo considerare tutte le imposte loro correlate con una precisazione, però, se sono stati dichiarati beni culturali vantano una riduzione del 50% dell'Imu.

Per le successioni e donazioni trovano applicazione in Italia le disposizioni del **D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346** (Testo Unico delle Successioni e Donazioni). Detto decreto all'**art. 9** dispone che si incrementi la base imponibile (attivo su cui calcolare imposta) di un 10% per gioielli, denaro, mobili e opere d'arte, in ragione della difficoltà che avrebbe un accertamento analitico della loro esistenza e valore. Questo 10% non conteggia gioielli, opere d'arte, denaro che siano depositati in cassette di sicurezza, presso banche o musei, beni che devono essere considerati, in questo caso, per il loro valore di mercato.

Le imposte si applicano in percentuale differente a seconda del grado di parentela tra il donante/deceduto e il beneficiario: sia per successioni che per le donazioni si applicano aliquote che variano dal 4% al 8% in

base al rapporto di parentela, con franchigie specifiche (es. 1 milione di euro per coniuge e figli).

Da sottolineare che se le opere sono dichiarate di interesse culturale ai sensi del **D.Lgs. 42/2004** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), possono beneficiare di esenzioni fiscali o agevolazioni, come la possibilità di pagare le imposte di successione con la cessione diretta allo Stato (**legge n. 512/1982**).

Quest'ultima ipotesi consiste nella "dazione in pagamento di opere d'arte" prevista, altresì, dall'articolo 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), secondo il quale è possibile saldare i debiti fiscali nei confronti dello Stato attraverso la cessione di beni culturali di particolare valore storico-artistico.

3. Collezionista puro o no: il caso Monet

Come sopra detto la distinzione è data dallo scopo di lucro. Il problema è capire nella pratica quando questo sussiste o meno.

Punto certo è che bisogna analizzare caso per caso attraverso indici, presunzioni che portino a scovare l'intento speculativo.

Analizzando le recenti sentenze si deducono gli indici, elementi sintomatici che queste considerano rilevanti.

L'esame del giudice cade ad esempio: sullo scopo dell'acquisto, sulla frequenza e il numero delle transazioni effettuate da quel soggetto, sulla durata del possesso (tempo trascorso tra l'acquisto e la vendita), su eventuali attività finalizzate a facilitare la vendita, sull'esame delle ragioni che hanno portato all'alienazione (la circostanza che la vendita sia stata posta in essere, ad esempio, per far fronte ad una condizione di improvviso bisogno finanziario del venditore), su quelle dell'acquisto (rilevante è stata considerata la circostanza che le opere cedute non erano state acquistate bensì ricevute per effetto di successione o donazione), sul prezzo di cessione (se, ad esempio, a prezzo inferiore a quello di mercato), sulla tipologia di beni compravenduti e in fine sulla destinazione data ai beni fra il momento dell'acquisto e quello della cessione.

Una recente sentenza della corte di Cassazione (**Cass. Civ. n. 19363 del 15 luglio 2024**) ha riaffermato i principi sopra esposti confermando che anche una singola vendita può essere tassata se presenta finalità speculative. Il caso riguardava la vendita di un'opera di Claude Monet, acquistata sette anni prima. La Cassazione ha considerato la plusvalenza derivante dalla vendita come *"reddito derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente"*, soggetta quindi a imposizione fiscale (come redditi diversi ex **art. 67, lett. i), d.P.R. n. 917/1986**).

La corte è giunta a questa decisione prendendo come indici dell'intento speculativo le seguenti circostanze: il periodo di tempo (sette anni) trascorso tra l'acquisto e la vendita; l'intermediazione nella vendita di una famosa casa d'aste; l'antecedente concessione in esposizione dell'opera d'arte, che sarebbe servita a valorizzarla economicamente, pur se ascrivibile ad artista già di grande prestigio e notorietà; l'importo rilevante della plusvalenza generata; la molteplicità di operazioni simili compiute dal contribuente nello stesso anno d'imposta e in periodi antecedenti e successivi.

Tali circostanze, pur non integrando il requisito dell'abitudine dell'attività del contribuente (che avrebbe comportato la diversa qualificazione in termini di mercante d'arte), secondo la Corte di Cassazione sono state sufficienti per considerare sussistente l'intento speculativo del contribuente, ravvisandosi nell'originario acquisto un investimento con aspettative finanziarie.

Nello stesso anno, la suprema corte, in un caso simile tramite gli stessi indici è giunta a diversa conclusione accertando la natura imprenditoriale di un collezionista rivenditore "abituale" (**Cass. Civ., sez. trib., 16/01/2024, n. 1603**). In detta pronuncia la corte ha statuito che è mero collezionista chi compra le opere d'arte per scopi culturali, con la finalità di arricchire la propria collezione e possedere l'opera, senza lo scopo di rivenderla o di realizzare un guadagno: *"avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre"*.

Emblematico il caso De Chirico (Commissione Tributaria Regionale di Trento n. 59/2019); il collezionista aveva acquistato un De Chirico nel 1990 per €2.000.000,00= e l'aveva rivenduto nel 2010 per

€11.000.000,00=. La Commissione Tributaria in questo caso ha stabilito la non imponibilità dell'operazione stabilendo che nella vendita non c'era l'intento speculativo e il venditore doveva definirsi mero collezionista. La Commissione ha dato valore, quali indici, alle circostanze che il collezionista aveva tenuto per ben dieci anni l'opera e che la vendita era avvenuta in previsione della divisione del suo patrimonio tra i vari eredi al momento della sua morte, vista la sua età ormai avanzata.

Il fondamento giuridico di questo *modus operandi* si può ravvisare negli **artt. 2727 e 2729 c.c.**: la decisione del giudice si fonda su prove presuntive, o meglio, su un quadro di elementi indiziari in grado di far ritenere accertato l'intento speculativo.

4. Mercante d'arte o collezionista investitore

Stessa metodologia viene utilizzata per distinguere il Mercante d'Arte dal collezionista investitore: ricercare la prova presuntiva, data da determinati indici, della continuità dell'attività e professionalità che caratterizzano il Mercante d'Arte.

Ai fini fiscali, l'espressione esercizio per professione abituale dell'attività va intesa come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, quindi, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, anche se non necessariamente con rigorosa continuità.

La giurisprudenza ha dato rilevanza, anche in questo caso, a una serie di circostanze: la presenza di una rudimentale organizzazione aziendale, l'acquisto per la rivendita di numerose opere d'arte, lo svolgimento di attività promozionali, la reiterazione di atti oggettivamente suscettibili di essere qualificati come atti d'impresa, il numero di operazioni concluse, la distribuzione delle stesse nel tempo, i valori movimentati, i plusvalori realizzati, l'utilizzo di beni strumentali, la disponibilità di uffici, di una galleria, di un sito internet, di collaboratori, di mezzi di trasporto, nonché, il sostenimento di costi per servizi.

Precisazione doverosa, con riferimento alla qualificazione del soggetto come imprenditore, è che la legislazione fiscale e quella civilistica non sono coincidenti.

Ai fini civilistici l'**art. 2082 c.c.** considera imprenditore chi svolge un'attività economica organizzata in modo professionale; ai fini fiscali, invece, l'**art. 55 TUIR** non richiede il requisito dell'organizzazione, ma solo l'esercizio professionale e abituale delle attività di cui all'**art. 2195 c.c.**, anche non svolta in modo esclusivo.

Stesso discorso con riferimento all'Iva: ai fini fiscali l'**art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972**, considera imprenditore chi attua *"l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva"*, delle attività indicate dall'**art. 2195 c.c.**, anche se non organizzate in forma di impresa.

Questi concetti sono stati ribaditi da una recente sentenza della Cassazione (**Cass. Civ. sez. trib., 03/12/2024, n. 30895**) in tema di Iva.

Questa sentenza ha qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e del valore delle alienazioni di opere d'arte rilevate nel corso di un triennio.

5. Conclusioni

Queste sentenze rappresentano un passo avanti nella chiarezza normativa relativa al mercato dell'arte, un settore complesso e in continua evoluzione. Comprendere le differenze tra mercanti d'arte, collezionisti puri e collezionisti-investitori non è solo essenziale per evitare contenziosi fiscali, ma anche per favorire una gestione più trasparente e consapevole delle transazioni artistiche.

Gli operatori del settore, inclusi consulenti fiscali e legali, dovranno continuare a monitorare attentamente l'evoluzione della giurisprudenza per garantire il rispetto delle normative e, allo stesso tempo, sostenere la crescita del mercato dell'arte in un contesto sempre più regolamentato.

Esigenze di chiarezza che non sfuggono nemmeno al legislatore il quale ha incluso il mercato delle opere d'arte nella legge delega per la riforma fiscale (**Legge 9 agosto 2023, n. 111**).

In particolare, è stata data delega al governo di regolamentare l'imponibilità delle plusvalenze conseguite

dai collezionisti privati (che non operano cioè nell'esercizio abituale di attività d'impresa), in esito alla cessione di *"oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative"*, con l'esclusione da tassazione, tuttavia, dei casi in cui risulti assente l'intento speculativo, menzionando espressamente tra dette ipotesi *"le plusvalenze relativa a beni acquisiti per successione e donazione"*.

Con questa previsione il legislatore ha invertito il principio finora in essere; oggi (normativa in vigore) è tassato solo quello che è espressamente individuato dalle norme in materia come reddito. Con la modifica legislativa, invece, si tasserà ogni cessione, salvo escludere quelle dove sia dimostrata l'assenza del fine speculativo. In pratica, un'inversione dell'onere probatorio che cadrà sul collezionista (mentre oggi è l'Agenzia delle Entrate che deve dimostrare l'imponibilità della vendita).

Oltre questo effetto, in realtà, la riforma legislativa non pare risolvere il problema tutt'oggi esistente: come individuare il fine speculativo. Sul punto nessuna innovazione, si procederà per indici. Solo il governo in sede d'attuazione della legge delega potrà effettivamente dare carattere innovativo alla riforma prevedendo magari delle circostanze oggettive rilevabili al verificarsi delle quali l'intento speculativo sia presunto. Un criterio potrebbe essere quello temporale; la legge, ad esempio, potrebbe prevedere che si considerano a fine speculativo le vendite effettuate entro tot anni dall'acquisto (già esiste nella normativa fiscale un caso simile: la vendita di immobili se effettuata entro i cinque anni dall'acquisto produce plusvalenza tassabile mentre non è fiscalmente rilevante oltre detto periodo).

La legge delega norma, altresì, in materia di IVA: prevedendo una diminuzione dell'aliquota ordinaria. All'**art. 7, comma 1, lett. e)** la riforma ha delegato il Governo a *"ridurre l'aliquota dell'Iva all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione"*.

Intervento che da tanti è richiesto e auspicato in considerazione della sostanziale riduzione delle aliquote IVA in altri paesi europei (5,5% in Francia e 7% in Germania) rispetto alle assai più alte aliquote vigenti in Italia (rispettivamente, quella ordinaria del 22% e quella del 10% per le importazioni e le operazioni del mercato primario).

La finalità perseguita, in questo caso, è quella di agevolare il regime delle importazioni e delle cessioni di oggetti d'arte, antiquariato o collezione al fine di incentivare il relativo mercato e rendere il nostro ordinamento maggiormente competitivo.

Ad oggi il governo non ha provveduto a dare attuazione alla delega con grande preoccupazione dei protagonisti del mercato dell'arte che stanno sollecitando l'esecutivo.